



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA PER LA STAGIONE BALNEARE 2020 DELL'AREA DEMANIALE E DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL LIDO COMUNALE GENOESE ZERBI.

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento in concessione temporanea, mediante manifestazione di interesse, dell'area demaniale e dei servizi per la gestione dei servizi relativi allo stabilimento balneare “*Lido Comunale Genoese Zerbi*” per la stagione balneare 2020, comprendente le attività riportate nel successivo art. 1 del presente capitolato, da realizzarsi nel periodo dalla data di affidamento fino al 30 settembre 2020;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione temporanea consiste nell'utilizzo degli spazi dell'arenile e nella gestione di servizi da svolgersi presso la struttura del Lido Comunale “*Genoese Zerbi*”, senza che sulla stessa influisca la condizione di balneabilità delle acque, soggetta alle disposizioni degli organi competenti a cui il Concessionario deve sottostare.

La gestione si articola in:

1. Servizio di assegnazione delle cabine;
2. Servizio di salvataggio, assistenza e controllo dei bagnanti;
3. Servizio di controllo ingressi e assistenza agli utenti;
4. Servizio di pulizia e manutenzione del verde;
5. Servizio medico o infermieristico di primo soccorso;
6. Servizio di custodia e vigilanza della struttura balneare.

ART. 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Il Concessionario espleterà i servizi di cui alla presente concessione nei locali e con le attrezzature concessi nello stato in cui si trovano al momento della consegna da parte del Comune. Il Concessionario dovrà svolgere i servizi di cui all'art. 1 con le modalità di seguito specificate:

2.1. Servizio di assegnazione delle cabine agli utenti

Il servizio di assegnazione delle cabine riguarda la gestione di n. 122 cabine agibili (zona Nord) su un totale di n. 717, per come riportato nell'allegato elenco (Allegato 2), e di cui n. 2, agibili, devono essere riservate all'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le seguenti direttive:

L'assegnazione avverrà dietro corrispondere di un canone per l'utilizzo da parte dell'utente richiedente, secondo le tariffe di cui all'art.4 ed all'Allegato 2;

Il Concessionario dovrà dare comunicazione attraverso avviso pubblico circa tempi, luogo (presso lo stabilimento balneare G. Zerbi) e modalità di assegnazione delle cabine ed

eseguire il servizio con personale proprio che dovrà essere caratterizzato dalla massima efficienza, efficacia, celerità e cortesia;

Il Comune consegnerà al concessionario il tabulato contenente i dati relativi agli assegnatari delle cabine della stagione balneare 2019. Il Concessionario dovrà assicurare il diritto di prelazione agli assegnatari dell'anno 2019 per la stagione balneare 2020, entro e non oltre tre giorni dall'inizio di apertura della stagione suddetta;

L'assegnatario avrà diritto a n. 10 tessere ingresso per ciascuna cabina;

L'assegnatario sarà vincolato al rispetto delle norme riportate nel disciplinare sottoscritto al momento dell'assegnazione (Allegato 2). Ad avvenuto pagamento del canone sarà rilasciato scontrino o ricevuta fiscale.

Sarà a cura e spese del concessionario la stampa dei biglietti d'ingresso e le tessere da consegnare ai titolari delle cabine assegnate.

Il Concessionario dovrà trasmettere tramite posta elettronica certificata al Comune ogni quindici giorni dall'avvio della stagione balneare il tabulato contenente le tipologie e gli incassi derivanti dalle cabine assegnate agli utenti. Con le stesse modalità sopra descritte, al termine della stagione balneare il Concessionario consegnerà il tabulato definitivo contenente i dati relativi agli assegnatari delle cabine della stagione balneare 2020.

2.2. Servizio di salvataggio assistenza e controllo bagnanti

Il servizio dovrà essere svolto secondo le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 30/2019 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria - Allegato 4, o ulteriore Ordinanza che dovesse essere successivamente emanata.

Il Concessionario dovrà delimitare il limite delle acque sicure con gavitelli di colore bianco disposti ad intervalli non superiori a 5 metri e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità. Dovrà altresì delimitare l'area destinata alla balneazione con gavitelli di colore rosso/arancione ancorati sul fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 m l'uno dall'altro. Il Concessionario dovrà, a proprie spese, provvedere all'acquisto e alla messa in opera del materiale nautico necessario per le suddette delimitazioni.

Il servizio di salvataggio dovrà essere svolto da una postazione ogni 80 metri di costa, di fronte al mare per un minimo di 5 (cinque) postazioni, per tutta la durata della concessione.

Gli addetti al servizio di salvataggio, assistenza e controllo bagnanti devono essere abilitati al salvataggio della Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione italiana Nuoto. Gli stessi dovranno stazionare nella postazione loro assegnata oppure in mare sull'imbarcazione di servizio, in adempimento agli obblighi previsti dall'ordinanza comunale n. 102673 del 16/06/2020 relativa alla disciplina per la balneazione e dell'Ordinanza n. 30/2019 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria.

Gli addetti al servizio di salvataggio, assistenza e controllo bagnanti dovranno essere muniti di ogni dotazione prevista, che regola la sicurezza balneare e indossare, nell'espletamento del servizio, idonea divisa fornita dal Concessionario e preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle medesime persone al fine assicurare continuità e professionalità al servizio stesso.

Il Concessionario si impegnerà all'installazione sulla spiaggia di almeno una passerella in legno, necessaria all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Concessionario dovrà dotare lo stabilimento balneare di un impianto di amplificazione necessario ad eventuali comunicazioni di interesse per gli utenti o di megafoni.

Sarà cura del Concessionario dotare lo stabilimento di apposita segnaletica di indicazione dei vari servizi di sicurezza e assistenza bagnanti, per come previsto nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto che regola la sicurezza balneare.

Il Comune metterà a disposizione del Concessionario n. 2 barche da revisionare e dotare delle attrezzature previste nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto che regola la sicurezza balneare prima dell'utilizzo, a cura del concessionario medesimo, e da utilizzare esclusivamente per soccorso bagnanti.

2.3. Servizio controllo ingressi, assistenza utenti , servizio di pulizia e cura del verde

Il Lido, inteso come spiaggia comunale e demaniale da usufruire dall'utenza con annessi i relativi servizi, deve rimanere aperto al pubblico, secondo gli orari e nei periodi qui di seguito stabiliti: dal 01 agosto al 30 settembre 2020 dalle ore 8,30 alle ore 20,00.

E' assolutamente vietato organizzare eventi e/o altre iniziative nelle aree concesse se non vengono preventivamente autorizzate dal settore comunale competente.

Dovrà essere garantito il servizio di controllo agli ingressi dello stabilimento balneare durante l'orario di apertura dello stesso. Agli addetti al servizio di controllo verrà inoltre affidato il compito di regolarne l'afflusso e di fornire informazioni.

Dovrà essere effettuato anche il servizio di vigilanza e controllo della spiaggia e dell'arenile.

Gli addetti al servizio di controllo dovranno indossare, nell'espletamento del servizio, idonea divisa preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle medesime persone al fine di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso.

2.4 Servizio di pulizia e manutenzione del verde

Dovrà essere garantito il servizio di pulizia delle cabine, dei bagni, delle docce utilizzati dall'utenza e di tutte le aree di pertinenza. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto secondo tempi e modalità tali da garantire il rispetto delle norme igieniche ed il decoro dei locali per tutto l'orario di apertura dello stabilimento balneare.

Gli addetti al servizio dovranno, altresì, curare la chiusura e l'apertura dei servizi igienici (bagni e docce), nel rispetto dell'orario di apertura dello stabilimento balneare (8,30 - 20,00).

Gli addetti dovranno indossare, nell'espletamento del servizio di pulizia, idonea divisa preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale. Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle medesime persone al fine di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso.

Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisto del materiale per la pulizia e al materiale di consumo per i servizi igienici.

Il servizio di pulizia della spiaggia include le operazioni giornaliere di pulizia dell'arenile e l'eventuale livellamento della spiaggia se necessario. All'interno dello stabilimento dovrà avvenire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il servizio di manutenzione del verde include l'irrigazione e la cura delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose. Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisto del materiale necessario per l'attività di giardinaggio.

Il Comune metterà a disposizione un mezzo di trasporto, da revisionare prima dell'utilizzo a cura del concessionario medesimo, da utilizzare per il trasporto di materiali e rifiuti, esclusivamente all'interno della struttura.

2.5. Servizio medico o infermieristico di primo soccorso

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio medico o infermieristico di primo soccorso presso i locali che verranno messi a disposizione nella struttura secondo le seguenti modalità:

L'assistenza dovrà essere garantita con orario continuativo dalle 8,30 alle 20,00 tutti i giorni, compresi i festivi;

Il Concessionario si impegna alla fornitura dei medicinali necessari al primo soccorso e delle dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, previste nell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto;

Il Concessionario si impegna, altresì, a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali attraverso conferimento a società specializzata.

2.6. Servizio di vigilanza e custodia della struttura

Il concessionario dovrà vigilare e custodire la struttura balneare durante il periodo previsto di apertura ai bagnanti e cioè dal 01 agosto al 30 settembre 2020, ed avrà riguardo:

alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant'altro esistente;

alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività;

al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

ART. 3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Amministrazione comunale ha deliberato i lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza delle aree esterne del Lido Comunale "Genoese Zerbi", demandando al Settore Grandi Opere l'adozione degli atti consequenziali per l'affidamento dei detti lavori alla società in house Castore Spl s.r.l., incaricata alla gestione dei servizi pubblici locali e strumentali del Comune di Reggio Calabria. I lavori sono stati avviati e saranno conclusi presumibilmente entro il 27 luglio 2020.

I lavori comprendono:

1. Lavaggio e sanificazione di 122 Cabine lato NORD del Lido Comunale e dei servizi igienici;
2. Solo pitturazione interna delle 122 Cabine lato NORD del Lido Comunale (colore bianco) e riparazione delle porte di accesso;
3. Sistemazione aree verdi all'interno dello stabilimento con potatura delle alberature esistenti, trasporto e smaltimento degli sfalci;
4. Rifacimento e ripristino della recinzione delle cabine lato SUD del Lido Comunale per interdizione alle suddette aree.

ART. 4 - TARIFFE E DISCIPLINARE USO CABINE LIDO - TARIFFE INGRESSO

Il canone della concessione in uso delle cabine e dei servizi erogati dallo stabilimento balneare è stato stabilito dalla Giunta Comunale e ridotto del 30% con la Delibera GM n. 88 del 13/07/2020. Le tariffe da applicare al pubblico sono quelle indicate nell'Allegato 2.

Il concessionario è obbligato ad incassare le somme degli abbonamenti venduti agli utenti che vogliono affittare la cabina per tutta la stagione balneare tramite gli strumenti previsti per la tracciabilità (conto corrente bancario/postale) dei flussi finanziari.

Eventuali cabine non assegnate per l'intera stagione balneare potranno essere concesse, sia giornalmente che periodicamente, purché siano rispettati i principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle tariffe già determinate, adeguata pubblicità delle stesse sia all'ingresso dello stabilimento che all'interno dello stesso.

Le tariffe così determinate dovranno preventivamente essere comunicate all'Ente concedente.

Il Disciplinare d'uso delle strutture è quello di cui all'allegato "2" indicate dall'Amministrazione Comunale. Il gestore/concessionario dovrà attenersi rigorosamente a quanto in esso determinato.

L'ingresso al Lido Comunale è a pagamento secondo la tariffa massima di euro 2,00 a persona. Il ticket è personale, nominativo e giornaliero. L'ingresso è gratuito solo per i titolari delle cabine. Potranno essere emessi anche abbonamenti periodici di ingresso.

Il Concessionario dovrà trasmettere tramite posta elettronica certificata al Comune ogni quindici giorni dall'avvio della stagione balneare il tabulato contenente il numero e l'importo dei biglietti incassati per l'accesso allo stabilimento. Con le stesse modalità sopra descritte, al termine della stagione balneare il Concessionario consegnerà il tabulato definitivo contenente i dati relativi agli ingressi realizzati nella stagione balneare 2020.

ART. 5 - UTENZE

Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, il concessionario potrà utilizzare la fornitura idrica ed elettrica intestata al Comune di Reggio Calabria. Sarà invece a carico del Concessionario l'utenza telefonica da attivare a proprie spese anche a mezzo telefonia mobile.

ART.6 - FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

E' facoltà del Concessionario:

delimitare uno spazio all'interno dello stabilimento per lo svolgimento delle attività relative al servizio di noleggio di attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini, etc.) che sarà indicata successivamente dal Comune. Le suddette attrezzature sono a carico del concessionario che dovrà obbligatoriamente esporre, all'ingresso dello stabilimento balneare, la cartellonistica recante i prezzi e l'orario di apertura al pubblico. L'occupazione della spiaggia è soggetta al pagamento della Tari;

ideare, organizzare e pubblicizzare attività ludico ricreative per adulti e bambini nella struttura all'interno di un'area che sarà indicata successivamente dal Comune. Tra le attività ludico-ricreative è possibile realizzare le attività di seguito indicate ma solo a titolo esemplificativo: tornei, corsi di ginnastica, fitness, aerobica, corsi di ballo, corsi di nuoto...;

allestire un punto ristoro - servizio bar;

noleggiare attrezzature nautiche (canoe, pedalò..).

I suddetti servizi potranno essere attivati quali servizi a pagamento con incasso dei proventi da parte del concessionario. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutti gli adempimenti fiscali vigenti e a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività. Al termine della concessione il concessionario trasmette al Comune un report degli incassi ricavati da tali attività.

Nello svolgimento delle suddette attività, il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni indicate nell'Allegato 1 al DPCM 14/07/2020 - *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020* o successivi aggiornamenti della normativa di riferimento.

Tutte le attività potranno avere luogo esclusivamente negli orari di apertura dello stabilimento (dalle 8:00 alle 20:00).

Il Concessionario può realizzare eventuali interventi migliorativi per la fruizione degli spazi in concessione, previa autorizzazione da parte del Comune e successivo ottenimento di tutti i pareri previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. Più precisamente sarà obbligato a:

farsi carico delle attrezzature necessarie per la gestione del servizio che dovranno essere conformi, unitamente ai relativi impianti, alle vigenti norme antinfortunistiche e d'igiene; prevedere la fruibilità della struttura da parte di soggetti svantaggiati, mediante l'allestimento di spazi idonei e la dotazione di eventuali strumentazioni necessarie a tal fine; mantenere, per tutta la durata della Concessione, la denominazione esclusiva "**LIDO COMUNALE GENOESE ZERBI**". Detta denominazione, sia sulla documentazione amministrativa, sui biglietti e abbonamenti e sulle insegne, dovrà rimanere invariata, pena l'applicazione di sanzioni da parte del Comune.

fornire al Comune con cadenza quindicinale, dall'avvio della stagione balneare fino al termine, l'elenco degli utenti con relativo dettaglio del numero di cabina assegnata ed il numero dei ticket di ingresso e dei proventi;

osservare quanto contenuto nelle ordinanze della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Reggio Calabria, che disciplinano le attività degli stabilimenti balneari e le disposizioni di cui al R.D. 30.3.1942, n. 327 ed al D.P.R. 15.2.1952, n. 328, fatte salve le altre che disciplinano la materia;

rispettare quanto contenuto nelle ordinanze della Capitaneria di Porto Guardia - Costiera Reggio Calabria, ed in particolare la n. 30/2019 o ulteriore Ordinanza che dovesse essere successivamente emanata, che disciplinano la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero, nell'ambito dei limiti della stagione balneare e ai fini della sicurezza marittima;

assicurare la vigilanza diurna e notturna di tutta la struttura;

provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura inclusi gli impianti e i servizi per tutta la durata della concessione;

restituire le attrezzature concesse dal Comune in buono stato di conservazione;

utilizzare, per l'esecuzione del servizio, personale con rapporto di lavoro subordinato nel rispetto del C.C.N.L. di settore e formato sui sistemi connessi ai piani di emergenza, nonché agli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari;

consentire all'Amministrazione Comunale, per tutto il periodo della concessione, di intervenire liberamente e senza acquisire il consenso del concessionario sulle aree della struttura non comprese nella presente concessione.

ART. 8 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

le attrezzature necessarie per la gestione del servizio che dovranno essere conformi, unitamente ai relativi impianti, alle vigenti norme antinfortunistiche e d'igiene;

il pagamento dei tributi TARI eventualmente per la spiaggia utilizzata come lido attrezzato;

le spese di cui all'articolo 11 del D.P.R. 15.2.1952 n. 358 per gli accertamenti, visite ed ispezioni previste dall'articolo 49 dello stesso D.P.R.; in tal caso, il Concessionario sarà direttamente responsabile del mancato rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto e di altre norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia, anche se addebitate all'Amministrazione quale titolare della concessione demaniale;

il ripristino della funzionalità e l'adeguamento di tutti gli impianti esistenti nei locali concessi in utilizzo, necessari per l'espletamento dell'attività di gestione, comprese le eventuali certificazioni previste dalla normativa;

la pulizia dell'area interna ed esterna in concessione e la raccolta differenziata dei rifiuti;

le certificazioni previste dalla normativa vigente, da ottenere prima dell'inizio dell'attività riferite allo svolgimento dell'esercizio delle attività di cui alla concessione.

ART. 9 - NORME SULLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Il concessionario dovrà quindi provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al Documento Unico sulla Sicurezza /valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario). Gli obblighi di cui agli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al concessionario. Il concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza e dovrà garantire altresì la "gestione delle emergenze" ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D.Lgs. n. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio.

Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono essere forniti al Comune.

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario deve reperire ogni informazione preventiva al fine di prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

ART. 10 - MISURE DI SICUREZZA RISCHIO COVID-19

Nello svolgimento dei servizi ed attività previsti nel presente Capitolato, il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni indicate nell'Allegato 1 al DPCM 14/07/2020 - *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020* o successivi aggiornamenti della normativa di riferimento.

In particolare, per quanto riguarda lo stabilimento balneare, il Concessionario dovrà:

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto

Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.

Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfezati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchetttoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

ART.11 - RUOLO DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale mantiene:

le funzioni di indirizzo, la supervisione, con particolare riferimento alla verifica della corretta esecuzione dei servizi e la rispondenza dei servizi prestati agli utenti-fruitori;

il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto delle clausole contrattuali e dei servizi oggetto della concessione;

il controllo sulle cabine assegnate agli utenti acquisendo le relative ricevute di pagamento; pagamento oneri concessionari demaniali.

ART. 11 - FACOLTÀ DEL COMUNE

Il Comune si riserva di assegnare e concedere alle Associazioni/Società che promuovono sport acquatici e che ne facciano richiesta, previo pagamento di un canone agevolato al Comune, un numero massimo di 2 cabine.

Il Comune si riserva, inoltre, l'utilizzo dell'area dancing per un numero massimo di 5 giorni per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale.

ART. 12- DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà inizio dalla data di comunicazione di avvio del servizio, prevista per il 01 agosto fino al 30 settembre 2020.

Lo stabilimento balneare dovrà essere aperto al pubblico dal 01 agosto al 30 settembre 2020,

ART. 13 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione è pari ad € 50.816,00, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, calcolato sulla stima dei ricavi (proventi biglietti, cabine, ecc..) per la gestione degli spazi e dei servizi connessi alla struttura balneare, escluso la Torre Nervi, nei 2 (due) mesi di durata della concessione.

ART. 14 – CORRISPETTIVO

Al Concessionario è riconosciuto il corrispettivo pari a euro **16.000,00** oneri Iva inclusi.

Il corrispettivo è determinato dal rapporto prezzo/mesi di concessione, in previsione dello squilibrio dei costi previsti per la gestione dei servizi richiesti al concessionario, di cui al presente Capitolato,

e i proventi stimati per i servizi a pagamento previsti nelle tariffe allegate (canone cabine ed ingressi giornalieri allo stabilimento) e per gli eventuali ulteriori servizi attivabili a cura del concessionario - art. 6.

ART. 15 - MODALITA DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione sarà affidata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità indicate all'art.5 dell'Avviso Pubblico.

ART. 16 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CANONE

Il Comune corrisponderà il 50% del canone al concessionario entro il trentesimo giorno dall'avvio delle attività, per il restante 50% entro il 30/09/2020. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico sulle coordinate bancarie nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto espresso alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, a qualunque titolo, il rapporto derivante all'affidamento ottenuto, anche a titolo gratuito per ciò che concerne diritti ed obblighi.

È Vietata la sub-concessione. E' consentito solamente l'appalto delle seguenti prestazioni specialistiche o accessorie, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune:

- lavori di ripristino e piccola manutenzione;
- servizio disinfezione locali;
- servizio medico o infermieristico di primo soccorso.

ART. 18 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con l'aggiudicazione della concessione il concessionario, prima dell'inizio delle attività di gestione, presterà cauzione, per mancato od inesatto adempimento del contratto, per un importo corrispondente al 10% del canone di aggiudicazione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa per la totale durata della concessione e di cui all'art.103 del d.lgs. 50/2016.

La fideiussione prestata dovrà prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta del Comune.

ART.19 - DANNI ED ASSICURAZIONE

Ogni eventuale sinistro che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio in concessione od operazioni ad esso collegate ai danni dell'Amministrazione comunale e/ o di terzi è a totale carico del Concessionario.

Per la copertura dei rischi di cui al comma precedente, il Concessionario, dovrà stipulare e presentare prima dell'inizio dei servizi copia di polizza assicurativa per responsabilità civile con massimali non inferiori ad € 1.500.000,00, con estensione per la copertura dei danni materiali, diretti e/o consequenziali causati agli immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo stabilimento, nonché a terzi ed a cose di terzi, anche derivanti da incendio o atti vandalici, comunque connessi in relazione a tutte le attività costituenti oggetto della concessione.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione del compendio immobiliare costituito dai locali di svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato, sollevando e manlevando il Comune per qualsiasi danno o inconveniente prodotto a terzi nell'espletamento del servizio in oggetto, ragione per cui il Comune rimane estraneo da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

La responsabilità in capo al concessionario permane, relativamente ai fatti verificatisi nel corso della concessione, anche dopo la scadenza della stessa.

ART. 21- VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul corretto utilizzo degli spazi e delle strutture e dei beni concessi temporaneamente, al fine di valutare l'andamento della gestione, verificando il buon andamento della gestione e il pieno rispetto degli obblighi previsti in capitolato. Il concessionario è tenuto a fornire al referente dell'Amministrazione Comunale la propria incondizionata collaborazione.

Ove siano accertati fatti che costituiscano violazione di un dovere del concessionario, in ordine alla efficiente gestione del servizio, o di ogni e qualsiasi altro onere imputabile allo stesso sulla base del presente capitolato, nonché violazioni alle norme di Legge e/o regolamento che possano produrre disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione comunale potrà, con atto motivato, irrogare le penalità di cui al successivo art. 22 nonché procedere alla risoluzione del contratto di cui all'art. 24.

ART. 22 - PENALITÀ'

Salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, l'Amministrazione potrà riservarsi l'applicazione di penali, come di seguito stabilite:

- a) sostanziale inattività del servizio: €500,00 (euro cinquecento) al giorno;
- b) mancato rispetto degli standard organizzativi e gestionali: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 500,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- c) inadempienza contrattuale in materia di sicurezza/emergenza covid: € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) al giorno;
- d) negligenza constatata del concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti accolti nei servizi: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 1.500,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- e) inosservanza degli obblighi contrattuali in materia di assistenza agli utenti e manutenzione: €100,00 (Euro cento/00) per ogni infrazione;
- f) comportamento scorretto e/o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddirittorio: da € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) ad €1.000,00 (Euro mille/00) per singolo avvenimento e secondo la gravità;
- g) per violazione contrattuale, e/o per mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e/o per mancato rispetto di norme di qualsiasi altro genere attinenti i servizi oggetto di concessione: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 1.500,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Le penalità di cui alla lettera g) sono aumentate del 50% (Cinquanta per cento) in caso di recidiva. Il pagamento della penale non esonerà il concessionario dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arreccato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione in forma scritta dell'addebito, secondo la procedura sopra descritta. Il pagamento della penale va effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC). Decorso inutilmente tale termine il Comune si rivale sulla cauzione gestionale e/o definitiva prestata dal concessionario. L'Amministrazione emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate.

ART. 23 - RICONSEGNA IMMOBILE

Entro 15 giorni dal termine della concessione, il concessionario si impegna a riconsegnare le aree, gli immobili ed i beni mobili nello stesso stato in cui li ha ricevuti, salve le migliorie e le addizioni

apportate e regolarmente autorizzate e, salvo l'usura derivante dall'uso ordinario e non evitabile con una diligente manutenzione ordinaria, facendo constatare la situazione in apposito verbale redatto in contraddittorio. Nulla sarà dovuto al gestore/concessionario per le eventuali addizioni ed incrementi della struttura e degli arredi.

La mancata riconsegna dei beni nei tempi previsti dal presente articolo comporterà il pagamento di una penale di €250,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

In tutti i casi di grave inadempimento del Concessionario, il contratto potrà essere risolto a mezzo comunicazione scritta dal Comune mediante posta elettronica certificata (PEC). In particolare l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione dei servizi in concessione;
- ripetuta dimostrazione di incapacità ad assolvere i servizi;

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, a mezzo raccomandata A.R., potrà recedere dal contratto anche se l'esecuzione dello stesso ha avuto inizio, con un preavviso di 15 giorni.

ART. 24 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento della concessione dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento al combinato disposto all'art 67 del D.Lgs. 159/2011.

Il concessionario, inoltre, dovrà sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con la deliberazione G.M. 156/2016.

ART. 25 – TRACCIABILITÀ’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito della sottoscrizione del contratto troverà altresì applicazione il disposto di cui alla legge 136/2010 con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente al Capitolato d'appalto ed al modello (Tracciabilità dei flussi finanziari "L. 136/2010").

ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e dell'art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), in ordine al procedimento instaurato dal presente contratto, si informa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, in materia di affidamento di servizi pubblici e saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità connesse alla presente gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Dirigente del Settore.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione, sua registrazione, trascrizione e quant'altro di diritto sono a carico del Concessionario.

ART 28 - RINVIO A ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Resta inteso che il presente affidamento è sottoposto a condizione risolutiva in caso di revoca da parte dell'Autorità competente in forza di sopravvenute disposizioni normative, delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

Nessun indennizzo in questo caso potrà essere preteso dall'affidatario dell'attività per mancata copertura di spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture e per mancato utile, nonché a qualsiasi altro titolo.

E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare costantemente le Leggi, i Regolamenti, le Ordinanze e le disposizioni comunali vigenti, che abbiano comunque attinenza con i servizi dallo stesso assunti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute o richiamate nelle disposizioni facenti parte della legislazione in materia di concessione di beni/servizi pubblici, nelle disposizioni del codice civile ed in quelle dei regolamenti comunali, anche ricorrendo al procedimento analogico, in quanto non espressamente derogate.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie è esclusivamente il foro di Reggio Calabria; è espressamente escluso il ricorso all' arbitrato.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Loredana Pace